



Parco naturale
Monte Fenera

REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 4

Del 04/02/2019

OGGETTO: CONVENZIONE TRA SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI ELISKI E ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 26/01/2009.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 10 febbraio 2016 con è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi;

Vista la deliberazione n. 1 del 01/03/2016 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia con cui si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso;

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

Richiamati:

- **La Deliberazione 10 del 4 settembre 2013** con cui il Consiglio Direttivo ha approvato le modalità per disciplinare il sorvolo nel territorio del Parco e dei siti della Rete Natura 2000 affidati in gestione all'Ente e contestualmente ha dato mandato al Direttore dell'Ente a stipulare un'apposita convenzione con gli operatori che svolgono la loro attività nell'ambito di quanto previsto dalla presente deliberazione per avviare una forma di collaborazione per la promozione della fruizione dell'area protetta.

- **L'art. 28 bis della Legge Regionale n. 2 del 26/01/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"** che prevede che l'attività di eliski sia assentibile nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009
- **L'art. 28 bis della già citata Legge Regionale n. 2 del 26/01/2009 punto 5** che stabilisce che l'eliski sia regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza.

Posto che i disposti delle convenzioni sopra menzionate trovano applicazione nel Comune di Alagna Valsesia e all'interno del territorio del Parco Naturale Alta Valsesia e Alta Valstrona e dei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 e IT 1120027;

Richiamate le determinazioni Dirigenziali nn. 515/2018 e 20/2019 della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali che definiscono per l'anno 2019 le modalità operative previste per lo svolgimento dell'attività di eliski;

Tutto ciò premesso.

DECRETA

1. Di approvare ai sensi dell'art. 28 bis comma 9 della L.R. 2/2009 la bozza di convenzione allegata tra Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia e soggetto gestore del servizio di eliski che definisce le modalità della pratica in oggetto.
2. Di prendere atto che il soggetto gestore dell'attività di eliski è stato individuato dal Comune di Alagna Valsesia così come previsto al comma 5 dell'art. 28 bis della L.R- 2/2009

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Ermanno De Biaggi

IL SEGRETARIO
Nicoletta Furn

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il decreto presidenziale n. 4 è pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente-Parco www.areeprotettevallesesia.it a far data dal

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Visto in ordine alla regolarità tecnico-contabile

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Lì

IL SEGRETARIO

Diventato esecutivo il